

CONVENZIONE A RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) TRA IL COMUNE DI MONTECATINI TERME E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____ PER PROGETTI DI SOCIAL HOUSING, SPAZIO ANZIANI, TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA – GENNAIO 2025/DICEMBRE 2026

TRA

Il Comune di Montecatini Terme, in seguito Comune, con sede in Montecatini Terme, Viale Verdi 46 C.F. 00181660473 rappresentato da Lilia Bagnoli nata a Lucca il 7/8/1964 in qualità di Responsabile del Settore Politiche Sociali

E

L'Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata _____ in seguito Organizzazione con sede a _____ Via/Piazza _____, C.F. _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

Richiamati

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e s.m.i.;
- Il Codice Civile;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- La Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge Regionale (Regione Toscana) n. 42 del 9 dicembre 2002 e s.m.i., di valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale istituisce il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale;
- La Legge Regionale (Regione Toscana) n. 28 del 26 aprile 1993 e s.m.i, di valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province (svolgono) le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la Legge n. 328 dell'8 novembre ha disciplinato il quadro legislativo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali, individuando a tal fine il ruolo e le

competenze dell'Ente locale e di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, tra i quali le organizzazioni di volontariato;

- le Leggi Regionali del 26 aprile 1993 e del 9 dicembre 2002 riconoscono il ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale come strumento di solidarietà sociale;
- il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche. Solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che l'art. 17 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017:

- "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione";
- l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 1010 comma 3 del D.Lgs., 117/2017);
 2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 3. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", "capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui

stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno 6/12/2024 al giorno 27/12/2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo on line uno specifico “Avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’Ente;
- svolta la procedura comparativa è stata selezionata l’Organizzazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento delle attività descritte nell’articolo 1 della presente convenzione;
- l’Organizzazione è iscritta all’apposito registro unico nazionale RNU n. _____ dal _____;

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 1008 del 5/12/2024 a mezzo della presente scrittura privata:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo I. OGGETTO E DESTINATARI

L’Amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende realizzare in modo complementare e non sostitutivo dei servizi di competenza comunale, la realizzazione di attività sociali, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e in particolare:

- Servizio di “*social housing*”, con la messa a disposizione di strutture abitative da parte dell’organizzazione, dove possano trovare alloggio, anche temporaneo, persone in condizioni di disagio economico e/o sociale, indicate dal servizio sociale professionale comunale e appartenenti a fasce sociali in conclamata situazione di fragilità, che comunque possano essere coinvolte nelle attività promosse dalle associazioni stesse.

Tali strutture dovranno poter ospitare almeno quattro nuclei con condivisione di cucina e servizi igienici. Dovranno essere rese e mantenute accoglienti dall’organizzazione attraverso la cura degli spazi e degli arredi, in modo da rendere minimo il disagio di queste situazioni alloggiative di emergenza.

Dovrà essere, altresì, garantita la presenza continuativa di un operatore per la gestione, la supervisione e l’accoglienza dei nuclei ospitati e come riferimento per eventuali emergenze.

- Gestione di uno “*spazio anziani*” quale luogo di aggregazione spontaneo al fine di promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale. Presso tale centro dovranno essere proposte (con cadenze che verranno indicate nel progetto di massima) attività ricreativo-culturali, di intrattenimento, corsi di ginnastica dolce e di attività motoria tenuti da animatori volontari e insegnanti.

Tale spazio dovrà essere fruibile quotidianamente e dovrà essere garantita la presenza di un operatore di riferimento. Dovrà essere reso e mantenuto accogliente attraverso la cura degli spazi e delle relative attrezzature nonché adeguatamente pulito. Lo spazio anziani dovrà essere adeguatamente pubblicizzato con cadenza almeno annuale con materiale informativo anche cartaceo (con modalità che verranno indicate nel progetto di massima) al fine di intercettare il maggior numero di utenti.

- Servizio di trasporto scolastico assistito degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) residenti nel Comune di Montecatini Terme e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, su indicazione dei servizi sociali. Il trasporto da e per la scuola potrà richiedere la presenza di un accompagnatore e/o un mezzo attrezzato alla carrozzina. Il trasporto dovrà essere erogato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico in orari congrui a quelli scolastici. L’organizzazione dovrà

disporre di un sistema di collegamento in tempo reale con autisti ed accompagnatori. Dovrà essere garantita la possibilità di comunicazioni tra la famiglia e l'organizzazione e viceversa per eventuali variazioni di orari di frequenza della scuola in base alle esigenze del singolo bambino/ragazzo. Dovrà essere garantita la figura di un referente/coordinatore (da indicare al momento della stipula della convenzione) che sia altresì sempre disponibile ad essere contattato dalle famiglie degli utenti e si rapporti con i Servizi sociali del Comune.

- Assistenza domiciliare leggera consistente in un aiuto per i cittadini in stato di bisogno, ad alzarsi e coricarsi (muta di letto), su indicazione del Servizio sociale comunale. Tale assistenza dovrà essere garantita per tutto il periodo del bisogno (con modalità che verranno indicate nel progetto di massima).

Articolo II. DURATA

La convenzione ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Articolo III. IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione si impegna oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione;
- L'individuazione per l'esecuzione delle attività di idonei operatori adeguati alle caratteristiche dei servizi da svolgere, assicurando di norma la continuità delle prestazioni con medesimi operatori;
- Formazione costante e adeguata, il coordinamento e la supervisione delle risorse umane impiegate;
- Il rispetto da parte di tutti gli operatori della normativa in materia di riservatezza di cui alle normative vigenti;
- Il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e sue s.m.i. in materia di sicurezza;
- La collaborazione con il Comune per un efficace coordinamento delle attività;
- La stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia assicuratrice per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività.

Articolo IV. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna in particolare a garantire:

- La collaborazione con l'organizzazione per permettere un efficace e puntuale coordinamento delle attività;
- Il riconoscimento all'organizzazione del rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo articolo.

Articolo V. RIMBORSI

Il valore della presente convenzione è calcolato nell'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) esente IVA ai sensi dell'art. 10 p. 27 ter del D.P.R. 633/72 di cui:

- Euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2025;
- Euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2026.

Sono rimborsabili in base alle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del Comune quale recupero di spese effettivamente sostenute e documentate, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- oneri relativi a copertura assicurativa (di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017) per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- costi di carburante e tutte le altre spese connesse per l'utilizzo di automezzi di proprietà dell'Organizzazione;
- tabelle ACI per i rimborsi chilometrici;
- prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento dei servizi di cui all'oggetto della presente manifestazione di interesse e in misura massima pari al 30%;
- costi per le utenze relative al servizio;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- costi di locazione immobile esclusivamente nel limite necessario al progetto di *housing sociale*;
- spese per l'acquisto/noleggio e manutenzione di tutti i beni e/o servizi per la buona riuscita delle attività.

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'Ufficio competente mediante – “schede riassuntive” dei servizi svolti.

L'organizzazione è libera di presentare le relative rendicontazioni con le parentesi temporali che meglio crede ma non con più di sei rendicontazioni annuali.

L'importo sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di note d'addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili firmate dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Organizzazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Articolo VI. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:

- utilizzo di personale non idoneo;
- gravi e ripetute deficienze o negligenze da parte dell'organizzazione;
- accertate violazioni di legge.

L'organizzazione potrà chiedere la risoluzione per sopraggiunta incapacità alla realizzazione delle attività in oggetto.

Le parti si impegnano a comunicare l'eventuale risoluzione con un preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo VII. SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91, a tal fine il _____ dell'Organizzazione _____, dichiara che le prestazioni oggetto del contratto sono connesse allo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione. Le parti dichiarano che i corrispettivi previsti in questo atto sono da considerarsi fuori campo I.V.A. ex D.P.R. 633/72, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.

Articolo VIII. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al presente atto dovrà essere preventivamente tentata una soluzione con spirito di reciproca comprensione; in caso di mancato accordo, si riconosce la competenza del tribunale di Pistoia.

Articolo IX. NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

p. IL COMUNE DI MONTECATINI TERME
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Lilia Bagnoli

p. L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO